

1896

Regolamento

Da osservarsi per il carteggio spedito dal pagamento del
Porto di Posta

Epistolazione

- § 1. Si dovranno affrancare all'atto dell'impostazione, e alla uscita della posta stabilita dalla tariffa, le lettere ed i pacchetti, che si provano indirizzati a Persone, Autorità ed Uffici residenti dentro di franchigia.
- § 2. Il pagamento della metà della tariffa non si estende alle lettere e pacchetti, che dalle Autorità ed Uffici si dirigono ad individui non avuti a questo diritto, i quali dovranno supplire la tariffa intera.
- § 3. Le Autorità, Uffici ecc. (università) terranno un Giornale d'impostazione conforme alla usanza ora.
- § 4. Allorché per l'importanza del contenuto in qualche lettera o pacchetto desiderata (il cui indirizzo) che l'ufficio di posta garantisce la consegna, dovrà la medesima indicarla nel Giornale alla parola raccomandato.
- § 5. È proibito di comprendere nel carteggio, che si ripedisce in franchigia alcuna lettera o carta privata. La multa sarà per la prima volta del doppio del valore della tariffa di posta, per la seconda del ventaglio.

Disposizione

- § 11. Per allontanare le contravvenzioni (§ 8) saranno obbligati i capi dei Ruffieri di far agire di tempo in tempo in presenza del Direttore di Spedizione e protocollo i pacchetti, che vanno e vengono con

Nota 10^a L'elenco degli uffici residenti franchigia limitato all'interno della città univ. (seguono le note)

- » Le lettere e pacchetti indirizzati alle Persone, Autorità ecc. e che non si f. p.
» loro affrancati rimangono in garanzia per tre mesi e saranno soggetti a
» rispetto alla disciplina stabilita per le lettere redate.

Venezia li 15 Aprile 1820

N^o 1647

Istruzione

pel trattamento degli articoli spediti dalle Casse di

Porto

spediti al mezzo delle Diligenze
criviali

- Si. Tutte le autorità d'uffici godenti la franchigia del porto-lettere godono nel Regio Lombardo-Veneto dello stesso beneficio anche presso le S. R. Diligenze e affari d'ufficio.
- S. 1. In Massime nessuna persona, sabbene godente la franchigia del porto-lettere e esente dal pagamento del porto Diligenza; se però i Casi d'Autorità od uffici godenti la franchigia consegnano alla Diligenza articoli in affari di servizio e sotto sigello d'ufficio, oppure simili articoli arrivano ai medesimi uffici, non da riguardarsi come effettivamente spediti d'ufficio come tali da trattarsi.
- S. 2. Se un'autorità o persona non esente invia qualche cosa all'ufficio di Diligenza diretta ad autorità d'ufficio godente la franchigia del porto-lettere, essa deve avanzare verso il pagamento dell'intera tassa in un ... e viceversa.
- S. 4. Però facoltativo alle autorità ed altri uffici effettivamente esenti di riporre in speciali casi la gratuita consegna di un articolo in affari di servizio d'uffici o persone non godenti l'esenzione, indicando questa dispensa nell'indirizzo coll'espressione d'Ufficio, franco tutto. In questo caso l'onore si da riguardarsi come del tutto esente, senza riguardo a chi e dove è diretto.

Dal S. R. Direzione delle Poste Venete
Venezia 27 Aprile 1836.

L'Imp. Regio Conf. Direttore
A. F. Botte.